



**ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COOPERATIVE
DI CONSUMATORI**

A.C. 2093

Disegno di legge:

"Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014)"

Proposta di emendamento

Emendamento Art. 13

Il testo

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente articolo:

13-ter. Misure per ridurre la produzione dei rifiuti e lotta allo spreco alimentare

1. Al comma 15 dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, dopo le parole *“i prodotti alimentari”* sono inserite le seguenti: *“, ivi compresi quelli il cui termine minimo di conservazione sia superato da non più di trenta giorni, ed i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona”*; inoltre, dopo le parole *“decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”*, sono inserite le seguenti: *“nonché altri enti e/o associazioni non riconosciuti, aventi analoghe finalità e in possesso di codice fiscale, individuati e iscritti in apposito elenco dagli enti pubblici territoriali”*.

2. Al comma 2 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460/1997:

a) dopo le parole *“Le derrate alimentari ed i prodotti farmaceutici”* sono inserite le seguenti: *“nonché i prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona”*; le parole *“alle ONLUS”* sono sostituite con le seguenti: *“ai soggetti di cui al comma 15 dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133”*;

b) dopo le parole *“decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”* viene aggiunto il seguente periodo: *“Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato, contenente indicazione della data, degli estremi di cedente e cessionario, dell'eventuale incaricato del trasporto, della qualità e quantità dei beni ceduti; inoltre, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare il riepilogo dei predetti documenti di trasporto nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi”*.

3. Al comma 4 dell'art. 13 del D.Lgs. n. 460/1997, il primo periodo è sostituito dai seguenti: *“Le disposizioni del comma 3 si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che la ONLUS beneficiaria, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare i beni, direttamente o per mezzo della cessione a titolo gratuito ad altre ONLUS, in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente decreto, realizzi effettivamente tale utilizzo; entro il quindicesimo giorno del mese successivo, il cedente deve annotare nei registri previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ovvero in apposito prospetto, che tiene luogo degli stessi, la qualità e la quantità dei beni ceduti gratuitamente in ciascun mese. La medesima disciplina si applica qualora il cessionario sia un altro dei soggetti di cui al comma 15 dell'art. 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133”*.

Emendamento Art. 13

Le motivazioni

Secondo i dati presentati recentemente dalla FAO in occasione della Giornata Mondiale dell'Alimentazione (16 ottobre 2014), ogni anno nel mondo il 30% della produzione di cibo sano e commestibile si perde lungo tutti gli anelli della catena dalla produzione al consumo. Fatto 100 tale spreco, esso si registra per il 32% nella fase di produzione agricola, per il 22% nella fase post raccolta, per l'11% nella fase di trasformazione industriale, per il 13% nella distribuzione e per il 22% nel consumo. Contemporaneamente nel mondo 805 milioni di persone soffrono la fame e 2 miliardi sono malnutrite.

In Italia, secondo l'osservatorio Waste Watcher di Last Minute Market/SWG lo spreco alimentare domestico vale oltre 8 miliardi di euro, circa mezzo punti di Pil, 800 € a testa per ogni italiano. Eppure la povertà in Italia cresce, secondo l'ISTAT le persone in povertà relativa sono il 16,6% della popolazione (10 milioni 48 mila persone), quelle in povertà assoluta il 9,9% (6 milioni e 20 mila persone).

Le buone pratiche in ambito di lotta allo spreco non mancano, ad esempio la cooperazione di consumatori nel bilancio di sostenibilità della propria associazione di rappresentanza, ANCC, indica che nel solo 2013 ha donato, ad organizzazioni di volontariato attive sul territorio su progetti di solidarietà sociale, circa 23.000.000 di merce buona e sana, ma non più vendibile, altrimenti destinata al servizio raccolta rifiuti. In questo modo sono state assistite circa 140.000 persone bisognose.

Tali quantità potrebbero notevolmente aumentare se non vi fosse allo stato una legislazione, che, prevedendo vincoli burocratici complicati ed onerosi, impone assai spesso di rinunciare alla donazione tout court o comunque di ridurre notevolmente la frequenza (e quindi la quantità). Addirittura si ha notizia che - anche a causa della crisi, della riduzione dei consumi e delle vendite e, conseguentemente, del personale, alcune catene distributive hanno cancellato le donazioni.

Deve altresì considerarsi che le quantità di merce non donate, anche se ancora perfettamente consumabili, generano automaticamente una quantità aggiuntiva di rifiuti di diversa natura (alimentari, da imballaggi, ecc). Tenuto conto che lo smaltimento di tali rifiuti costa mediamente 70 euro la tonnellata, la riduzione dello spreco di centinaia di migliaia di tonnellate farebbe automaticamente risparmiare alla collettività costi assai rilevanti, riducendo contemporaneamente gli effetti dannosi per l'ambiente delle diverse tecniche di smaltimento dei rifiuti (i quali, per giunta, essendo confezionati, non potrebbero nemmeno essere conferiti nella raccolta del rifiuto organico, ove praticata).

La proposta di emendamento è finalizzata a rendere effettivamente praticabile la destinazione a fini di solidarietà sociale dei prodotti non più vendibili, e per sottrarre tali prodotti allo spreco e alla distruzione, riducendo di conseguenza la

produzione di rifiuti. Tali finalità sono perseguite attraverso norme di semplificazione delle vigenti disposizioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sui redditi e mediante una parziale estensione degli enti beneficiari e delle categorie di prodotti essenziali ammessi alla donazione.

Poiché le donazioni, delle quali l'articolo proposto estende la portata e facilita l'effettuazione, hanno per oggetto esclusivamente prodotti non più idonei alla commercializzazione per parziale danneggiamento dell'involucro, per errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi simili, così come per il modesto superamento del termine minimo di conservazione ("Da consumare preferibilmente entro il"), **l'emendamento non determina alcuna riduzione del gettito fiscale e - pertanto - non determina alcun costo per l'Erario.**

Con il **comma 1**

- viene estesa, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la possibilità di effettuare le cessioni in questione ai prodotti alimentari il cui termine minimo di conservazione (vale a dire la cosiddetta "scadenza non tassativa", perché riferita a prodotti non freschi e non a "a rischio") sia superato da un tempo limitato, nonché ai prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona che non siano più commercializzabili per i motivi in premessa;
- viene altresì estesa, sempre ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, la platea dei destinatari delle cessioni ad enti e associazioni non riconosciute (quali: parrocchie, enti ecclesiastici, pro-loco, altre associazioni minori che non sono iscritte in albi o registri pubblici), a condizione che vengano individuati come possibili cessionari da un ente pubblico territoriale.

Con la lettera a) del **comma 2** si procede all'allineamento del trattamento fiscale delle predette cessioni a titolo gratuito ai fini delle imposte dirette rispetto a quello previsto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (di cui al comma 1), con il medesimo richiamo anche ai prodotti per l'igiene e la pulizia della casa e della persona di cui al medesimo comma 1.

Con la lettera b) del **comma 2** e con il **comma 3** vengono semplificati gli adempimenti in materia fiscale relativamente alle medesime cessioni di cui sopra, con garanzia di trasparenza ed evidenza contabile, in considerazione del fatto che le cessioni in argomento sono effettuate giorno per giorno, spesso a più soggetti destinatari, e sono di norma di modesta entità, e che tra i cessionari vi sono frequentemente soggetti che, tra le proprie finalità istituzionali, hanno quella di distribuire con finalità solidaristiche ai soggetti bisognosi, anche mediante passaggi intermedi spesso rivolti ad altre ONLUS, enti o associazioni di cui al comma 15 dell'art. 6 della Legge n° 133/1999, che svolgono, essi stessi, attività di assistenza a bisognosi.

In particolare:

- con la lettera b) del **comma 2** vengono ridefiniti, semplificandoli, gli adempimenti, posti a carico dei soggetti cedenti e dei soggetti cessionari, per le cessioni a titolo gratuito dei prodotti alimentari, farmaceutici e per l'igiene e la pulizia della casa e della persona;
- con il **comma 3**, oltre ad un coordinamento con quanto previsto dal comma 1 circa i destinatari delle donazioni, i complessi adempimenti fiscali previsti per le cessioni gratuite vengono limitati alle cessioni di beni, pur non più commercializzabili o da avviare comunque alla distruzione, diversi dai prodotti alimentari, da quelli farmaceutici e da quelli per l'igiene e la pulizia della casa e della persona, sottraendo tali ultime categorie ad una disciplina spesso talmente onerosa sotto il profilo gestionale da renderla totalmente antieconomica e quindi non conveniente. Si prevede inoltre che i medesimi beni possano essere ceduti gratuitamente ai destinatari non solo per l'utilizzo diretto in conformità con le loro finalità istituzionali, ma anche per essere a loro volta ceduti, sempre a titolo gratuito, ad altri soggetti aventi le medesime caratteristiche, purché sempre a titolo gratuito.